



Messaggio sulla cultura 2021–2024: novità più importanti

1. Mezzi finanziari

Per l'intero periodo di finanziamento 2021–2024 il Consiglio federale chiede risorse per un totale di 942,8 milioni di franchi. Ciò corrisponde a un aumento complessivo di 35,4 milioni di franchi, pari a una crescita media annua del 2,9%. L'importo è comprensivo di un rincaro dell'1 per cento.

La seguente tabella illustra la ripartizione dei mezzi finanziari supplementari sui singoli ambiti e misure.

Credito	Mezzi supplementari per il periodo 2021–2024 (in CHF)*
Limite di spesa legge sulla promozione della cultura	
Formazione musicale: ampliamento del programma Gioventù e Musica e introduzione della promozione dei talenti musicali.	8,3 mio.
Jenisch e Sinti / vita itinerante: cofinanziamento di ulteriori aree di sosta.	2,5 mio.
Credito quadro cultura della costruzione	
Cultura della costruzione: promozione della mediazione e del dibattito sulla cultura della costruzione, sostegno alle attività di consulenza e formazione.	3,1 mio.
Limite di spesa lingue e comprensione	
Scambi scolastici tra le regioni linguistiche: attuazione della Strategia nazionale per gli scambi e la mobilità adottata dalla Confederazione e dai Cantoni nel novembre 2017.	10 mio.
Limite di spesa scuole svizzere all'estero	
Scuola svizzera di Pechino: riconoscimento definitivo della scuola svizzera di Pechino. Reclutamento di insegnanti svizzeri: esercizio di un ente di diritto pubblico per il distacco degli insegnanti svizzeri presso le scuole svizzere all'estero.	2,7 mio.
Limite di spesa Pro Helvetia	
Promozione sistematica del design e dei media digitali interattivi (Cultura ed economia): integrazione e consolidamento della promozione coordinata.	1,8 mio.
Promozione sistematica della creazione e dell'innovazione: intensificazione della collaborazione tra arte, scienza e tecnologia.	2 mio.
Pari opportunità tra uomini e donne in ambito culturale: realizzazione di studi in base ai quali formulare delle raccomandazioni.	300 000
Diffusione e promozione: potenziamento e ampliamento delle misure per l'accesso al mercato e la competitività.	1,2 mio.

Scambi culturali internazionali: sostegno ai progetti di cooperazione e flessibilizzazione dell'offerta di residenze.	0,9 mio.
Limite di spesa Museo nazionale svizzero	
Esercizio delle strutture museali ampliate in seguito alla nuova costruzione.	5 mio.

*I singoli importi in franchi sono arrotondati al centinaio di migliaia. Ne risulta un'apparente discrepanza tra la somma degli importi della tabella e l'importo totale indicato.

2. Basi legali

Legge federale	Disposizione
Legge sulla promozione della cultura (LPCu)	
Patrimonio culturale immateriale: il patrimonio culturale immateriale viene esplicitamente iscritto nella legge.	<i>Art. 1 lett. a n. 1</i>
Promozione dei talenti musicali: la promozione dei talenti musicali necessita di una base legale.	<i>Art. 12 cpv. 4</i>
Jenisch e Sinti / vita itinerante: si rinuncia al termine «nomade» percepito come discriminante e si procede all'adeguamento del testo della disposizione relativa alla promozione.	<i>Art. 17</i>
Contributo per la cultura alla Città di Berna: gli aiuti finanziari vengono aboliti dal 2021 e la relativa disposizione abrogata.	<i>Art. 18</i>
Legge sul cinema (LCin)	
Obbligo di reinvestire: oggi le emittenti televisive che offrono programmi per l'intera Svizzera o per una regione linguistica sottostanno all'obbligo di investire il 4 per cento dei loro introiti lordi nel cinema svizzero o pagare una tassa di compensazione. Questa disposizione va applicata anche agli operatori che offrono film online, i quali dovranno inoltre adempiere all'obbligo di riservare il 30 per cento del loro catalogo al cinema europeo.	<i>Art. 24 lett. a e b</i>
Accessibilità del patrimonio cinematografico: in futuro, per i film realizzati con un contributo sostanziale della Confederazione, il finanziamento sarà legato alla condizione che la Confederazione possa mettere il film a disposizione della popolazione dopo il termine del periodo di commercializzazione.	<i>Art. 19 cpv. 2</i>
Obbligo di notifica: accanto alle altre modifiche si rinuncia in particolare all'obbligo di notifica per le vendite di supporti audiovisivi, dal momento che queste sono in forte calo e il confronto dei dati eccessivamente oneroso rispetto al volume d'affari.	<i>Art. 24 cpv. 1, 3^{bis} e 5</i>
Legge sulle lingue (LLing)	
Si garantisce la partecipazione dei Cantoni all'allestimento di una statistica sugli scambi scolastici.	<i>Art. 24</i>
Legge sulla Biblioteca nazionale (LBNS)	
Commissione della Biblioteca nazionale: la commissione della Biblioteca nazionale svizzera sarà abolita dal 2021.	<i>Art. 14</i>